



FOSSATI STUDIO
COMMERCIALE
COMMERCIALE

News per i Clienti dello studio

Ai gentili clienti
Loro sedi

Collaborazioni coordinate, a progetto e associazione in partecipazione: cosa viene previsto per il futuro?

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che con il c.d. **Jobs Act** (legge n. 183 del 10.12.2014) il legislatore ha previsto, tra le altre cose, il **superamento di alcuni istituti del lavoro, tra cui la collaborazione a progetto e l'associazione in partecipazione con apporto di lavoro**. Secondo quanto previsto da **uno dei decreti attuativi del Jobs Act**, viene prevista **l'abrogazione di alcuni istituti a favore dell'ampliamento della più tradizionale figura del lavoratore dipendente**. Ci si riferisce, in particolare, alla **collaborazione a progetto ed all'associazione in partecipazione**: le disposizioni contenute nello schema di decreto attuativo e, quindi, **non ancora operative**, prevedono il **superamento di tali istituti e dunque la loro abrogazione dall'ordinamento**. Verrà concessa, in ogni caso, la possibilità di **perseguire i rapporti fino alla loro naturale scadenza, ma a partire dall'approvazione definitiva del provvedimento i datori di lavoro non potranno più accedere alle predette forme giuridiche**. Relativamente ai co.co.co. si deve segnalare la riduzione della rilevanza di tale istituto, che a partire dal 01.01.2016 sarà **riservato solo a specifiche ipotesi individuate dalla legge e dalla contrattazione collettiva, tra cui il settore professionale e sportivo** (come meglio si vedrà nel proseguo della trattazione). Si deve evidenziare, inoltre, la **prevista istituzione di una procedura cui i datori di lavoro potranno procedere per la regolarizzazione di quei lavoratori il cui apporto, inquadrato nell'ambito delle collaborazione, è invece da imputare al lavoro dipendente**. Con la presente trattazione forniamo alcune anticipazioni delle disposizioni che verranno successivamente introdotte nel nostro ordinamento, precisando da subito che

attualmente i datori di lavoro potranno in ogni caso accedere ai citati istituti.

Premessa

Con il Jobs Act il legislatore ha previsto la **modifica di numerosi punti sostanziali della disciplina del lavoro. Una delle prime modifiche, già divenuta definitiva, riguarda il contratto a tutele crescenti**: per effetto del primo decreto attuativo del Jobs Act vengono modificate le **tutele del lavoratore licenziato con la previsione, in via principale, di un risarcimento economico senza reintegrazione.**

Con un secondo decreto attuativo, anch'esso definitivo, è stato **ridelineato il sistema di ammortizzatori sociali dei lavoratori con l'istituzione della NASPI, dell'ASDI e dell'INT-COLL** (anche se tale ultima figura ha carattere temporaneo).

Con un terzo decreto, non ancora definitivo, viene prevista la **modifica di alcuni istituti del lavoro e l'abrogazione di alcune figure di impiego, che verranno ricondotte al lavoro dipendente.** Tra gli istituti che, stando allo schema di decreto, verranno in futuro abrogati (e attualmente ancora utilizzabili) si segnala la **collaborazione a progetto, l'associazione in partecipazione con apporto di lavoro e, in misura più limitata i contratti di collaborazione coordinata** (che verranno invece riservati a specifiche ipotesi e settori economici).

Con la presente trattazione illustriamo le disposizioni che con tutta probabilità verranno approvate nei prossimi mesi, evidenziando da subito che **per favorire "l'esodo giudico" dagli istituti superati al lavoro dipendente, viene prevista una particolare procedura agevolata.**

Le collaborazioni a progetto

COLLABORAZIONE A PROGETTO

Con l'entrata in vigore del decreto, **non si può più accedere a tale tipologia di contratto.**



Con l'entrata in vigore del decreto, **i rapporti in essere producono i propri effetti fino alla scadenza.**

Secondo quanto stabilito dall'articolo 49 dello schema di decreto legislativo, **a partire dall'entrata in vigore del provvedimento**, le **disposizioni in materia di collaborazione a progetto rimangono valide solo ed esclusivamente per la regolazione dei contratti già in essere alla data di entrata in vigore**. Pertanto, **i datori di lavoro che impiegano alle proprie dipendenze collaboratori a progetto non dovranno procedere alla modifica del rapporto**, ma dovranno tenere in considerazione che **alla scadenza della collaborazione non si potrà più accedere all'istituto del lavoro a progetto**.

Associazioni in partecipazione con apporto di lavoro

Secondo quanto stabilito dall'articolo 50 dello schema di decreto legislativo, **viene parzialmente abrogato l'articolo 2549 cc**, che per effetto delle modifiche proposte **non includerà più la fattispecie dell'associazione in partecipazione con apporto di lavoro**. Nel dettaglio, secondo le modifiche previste, l'articolo 2549 cc stabilirà quanto segue:

ART. 2549 CC

Nuova formulazione

*1. Con il contratto di associazione in partecipazione l'associante attribuisce all'associato una partecipazione agli utili della sua impresa o di uno o più affari verso il corrispettivo di un determinato apporto **di capitale**.*

2. [...]

3. [...]


Vecchia formulazione

Con il contratto di associazione in partecipazione l'associante attribuisce all'associato una partecipazione agli utili della sua impresa o di uno o più affari verso il corrispettivo di un determinato apporto.

Qualora l'apporto dell'associato consista anche in una prestazione di lavoro, il numero degli associati impegnati in una medesima attività non può essere superiore a tre, indipendentemente dal numero degli associanti, con l'unica eccezione nel caso in cui gli associati siano legati all'associante da rapporto coniugale, di parentela entro il terzo grado o di affinità entro il secondo. In caso di violazione del divieto di cui al presente comma, il rapporto con tutti gli associati il cui apporto consiste anche in una prestazione di lavoro si considera di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

Le disposizioni di cui al secondo comma non si applicano, limitatamente alle imprese a scopo mutualistico, agli associati individuati mediante elezione dall'organo assembleare di cui all'articolo 2540, il cui contratto sia certificato dagli organismi di cui all'articolo 76 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, nonché in relazione al rapporto fra produttori e artisti, interpreti, esecutori, volto alla realizzazione di registrazioni sonore, audiovisive o di sequenze di immagini in movimento.

Viene stabilito che **i contratti di associazione in partecipazione nei quali l'apporto dell'associato consiste anche in una prestazione di lavoro sono fatti salvi fino alla loro cessazione.**



Collaborazioni coordinate

Relativamente alle **collaborazioni organizzate dal committente**, si segnala che lo schema di decreto prevede la **riduzione delle ipotesi di applicazione**, a favore della figura del **contratto di lavoro subordinato**.

Seppure in questo caso il Governo non abbia sancito l'abrogazione degli istituti, **viene previsto che a far data dal 01.01.2016 si applica la disciplina del rapporto subordinato anche ai rapporti di collaborazione che si concretino in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative, di contenuto ripetitivo e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro.**

Se la maggior parte dei rapporti di collaborazione, quindi, dovrà essere **ricondotta al rapporto di lavoro subordinato**, vengono **previste alcune eccezioni** in cui possono trovare applicazione le predette forme. Si tratta in particolare delle seguenti:

ECCEZIONI ALLA RIQUALIFICAZIONE	
I	Le collaborazioni per le quali gli accordi collettivi stipulati dalle confederazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale prevedono discipline specifiche riguardanti il trattamento economico e normativo , in ragione delle particolari esigenze produttive ed organizzative del relativo settore.
II	Le collaborazioni prestate nell'esercizio di professioni intellettuali per le quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi professionali .
III	Le attività prestate nell'esercizio della loro funzione dai componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società e dai partecipanti a collegi e commissioni .


IV Le **prestazioni di lavoro rese a fini istituzionali in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche** affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal C.O.N.I. come individuati e disciplinati dall'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

Regolarizzazione

Considerata la portata delle modifiche, il legislatore ha previsto **l'introduzione di una procedura che favorisca la trasformazione dei rapporti di lavoro in rapporti di lavoro subordinato.**

Ci si riferisce, in particolare, ai **collaboratori a progetto e ai collaboratori coordinati**, ma anche ai **titolari di partita IVA** che svolgono una **funzione assimilabile a quella di un dipendente**: per favorire il **corretto utilizzo delle figure contrattuali "autonome"**, i datori di lavoro avranno la possibilità di **trasformare i rapporti con estinzione di qualsiasi rilievo contributivo, assicurativo e fiscale conseguente all'eventuale erronea qualificazione del lavoratore**

In particolare, viene previsto che **nel periodo compreso fra l'entrata in vigore del decreto e il 31 dicembre 2015**, i datori di lavoro privati che procedano alla **assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato**, di soggetti già parti di contratti di collaborazione coordinata e continuativa anche a progetto e di persone titolari di partita IVA, **possono beneficiare dell'estinzione delle violazioni previste dalle disposizioni in materia di obblighi contributivi, assicurativi e fiscali** connessi alla eventuale erronea qualificazione del rapporto di lavoro pregresso, salve le violazioni già accertate prima dell'assunzione.



La nuova disciplina, come si evince dal grafico sopra riportato, si applica alle seguenti condizioni:

- i **lavoratori interessati alle assunzioni sottoscrivano** (in riferimento a tutte le possibili pretese sul pregresso) un **atto di conciliazione**;
- **nei 12 mesi successivi alle assunzioni i datori di lavoro non devono recedere dal rapporto di lavoro**, salvo che per **giusta causa o per giustificato motivo oggettivo**.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali saluti